Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6 lettera *b)* limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonchè alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6,", nonchè alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7"; 11 comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila.), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1731)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 18 *ottobre* 1978 *registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *gennaio* 1979 *registro n.* 2 *Difesa, foglio n.* 370

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CALI' Antonino, nato a Catania il 10 agosto 1949, guardia di pubblica sicurezza dell'ispettorato 4ª zona « Veneto ». — Componente di pattuglia volante nel corso di un intervento presso un istituto di credito, ove era in atto una rapina, veniva fatto segno a colpi di arma da fuoco da parte di rapinatori i quali, facendosi scudo di ostaggi, tentavano la fuga. Deliberatamente

e conscio dell'estremo rischio, si asteneva dall'uso delle armi al fine di salvaguardare l'incolumità degli ostaggi. Visto cadere il capo pattuglia e l'altro gregario sotto il fuoco dei malviventi che, perso il controllo degli ostaggi, tentavano di allontanarsi con una autovettura, li affrontava, indirizzando contro di loro tutti i colpi dell'arma. Insisteva nella sua azione ardimentosa, inseguendo a piedi l'auto e costringendo i fuori legge a fermarsi ed a proseguire la fuga a piedi abbandonando nella vettura due compagni mortalmente feriti, numerose armi ed il bottino oggetto della rapina. — Trento, 27 settembre 1977.

MEDAGLIA DI BRONZO

BARBETTA Rocco, nato a Lettomanoppello (Pescara) il 31 dicembre 1953, carabiniere della legione CC. di Genova. — In servizio di scorta a traduzione straordinaria fatta oggetto di colpo di mano da parte di un gruppo di malviventi armati che, nel riuscito intento di liberare il detenuto tradotto, avevano dapprima tamponato l'automezzo in servizio di Stato e, quindi, aperto proditoriamente il fuoco contro la scorta, sebbene subito gravemente ferito, assieme al capo servizio ed all'autista civile, prima di cadere privo di sensi estraeva la pistola d'ordinanza e pur cosciente di attirare su di sé l'ulteriore reazione dei criminali, esplodeva contro di essi l'intero caricatore ferendone almeno uno. Nobile esempio di elevate virtù militari. — Autostrada Genova est, 12 ottobre 1977.

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1979 registro n. 2 Difesa, foglio n. 375

Al soldato BURGIO Giovanni, nato il 14 gennaio 1916, a Vizzini (Catania), gli è ripristinata dal 17 maggio 1976 la medaglia di bronzo al valor militare concessagli per il fatto d'arme: « Torrecilla de Alcaniz, 19 marzo 1938 » con regio decreto 16 marzo 1939, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1939, registro n. 17, foglio n. 106 (Bollettino ufficiale 1939, disp. 66, pag. 6483) e successivamente perduta con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1967, registro n. 141, foglio n. 318 (Bollettino ufficiale 1968, disp. 4, pag. 351).

(1609)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 992.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle istituzioni delle scuole di specializzazione in ematologia generale, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, oftalmologia:

Scuola di specializzazione in ematologia generale

Art. 29. — E' istituita la scuola di specializzazione in ematologia generale.

Possono essere iscritti solo laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale è di tre anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 30. — La scuola è annessa all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica.

Art. 31. — Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami.

Art. 32. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante i tre anni del corso e si svolgerà presso l'istituto di patologia speciale medica e presso gli altri servizi e reparti di degenza affiliati alla scuola, sotto forma di impegno a tempo pieno.

Art. 33. — Gli iscritti devono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è duplice e si espleta nei mesi di giugno e ottobre.

Gli esami si sostengono per gruppi di materie, secondo quanto stabilito dal manifesto della scuola. Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta, con contributo personale.

I candidati, non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non verrà loro riconosciuta l'idoneità, saranno esclusi da ulteriori prove.

Art. 34. — Il piano di studio comprende i seguenti insegnamenti:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale);
genetica ematologica (annuale);
fisiopatologia ematologica (biennale);
fisiopatologia della coagulazione e della emostasi (annuale);
biochimica ematologica (annuale);
fisiopatologia del plasma (annuale);
immunoematologia (annuale);
tecniche di laboratorio inerenti alla ematologia (triennale);
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia (annuale);
radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale);
patologia speciale ematologica (biennale);
clinica delle emopatie (biennale);
anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale);
terapia sistematica ematologica (annuale);
terapia trasfusionale (annuale).

Art. 35. — La ripartizione degli insegnamenti nei tre anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I;
genetica ematologica;
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
fisiopatologia ematologica I;
biochimica ematologica;
fisiopatologia del plasma;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I.

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II;
fisiopatologia ematologica II;
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II;
patologia speciale ematologica I;
clinica delle emopatie I;
anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III;
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica II;
clinica delle emopatie II;
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.

Art. 36. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 37. — Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi ed accompagnati da esercitazioni pratiche.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 38. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 39. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine.

Art. 40. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 41. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 42. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso, e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 43. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 44. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica;
coprologia e parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica (biennale);
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale);
scienza dell'alimentazione e dietetica;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale);
clinica medica generale (triennale);
radiologia e medicina nucleare (biennale).

3° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia e semeiotica digestiva;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas;
clinica medica generale;
radiologia e medicina nucleare;
endoscopia digestiva (biennale).

4° *Anno*:

elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas;
endoscopia digestiva;
gastroenterologia pediatrica;
clinica medica generale;
terapia intensiva.

Art. 45. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola od in reparti espedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

Art. 46. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 47. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali invece sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 48. — Alla scuola di specializzazione possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 49. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 50. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in oftalmologia è di quattro anni.

Art. 51. — La scuola ha sede presso la clinica oculistica dell'Università. L'ammissione alla scuola avviene per esami e titoli.

Art. 52. — Le materie di insegnamento sono suddivise come segue:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

semiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
farmacologia oculare. Terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
tecnica operatoria I.

4° *Anno*:

neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria II;
tesi di specializzazione.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola vengono integrati mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi.

Art. 53. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari stabiliti dal direttore della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Art. 54. — L'internato è obbligatorio durante i quattro anni del corso e si svolgerà presso la clinica oculistica e gli altri reparti di degenza affiliati alla scuola.

Art. 55. — Dall'obbligo di tale internato possono essere esonerati, a giudizio insindacabile del direttore della scuola, quegli allievi che prestino servizio, in qualità di aiuti o assistenti, presso cliniche oculistiche delle università o reparti oculistici di ospedali regionali.

Art. 56. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi per essere ammessi al successivo anno di corso, dovranno superare un esame di profitto sulle materie di insegnamento.

Sono ammessi agli esami di diploma gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto annuali.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento in precedenza approvato dal direttore della scuola ed in una prova pratica sul malato. Le sessioni di esame sono due: estiva ed autunnale.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in oncologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è stabilito in trentasei.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è fissato in cinquantasette.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è fissato in trentasei.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in neurologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è fissato in diciassette.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 10 giugno 1977, n. 779, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è fissato in trentasette.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1979
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **993**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del Cammino, in Castelplanio.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iesi 1° gennaio 1977, integrato con due dichiarazioni rispettivamente datate 26 agosto e 20 dicembre 1977, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria del Cammino, in frazioni Macine e Borgo Loreto del comune di Castelplanio (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1979
Registro n. 4 Interno, foglio n. 364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **994**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio, in Mercato S. Severino.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno 25 aprile 1974, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente datate 1° ottobre 1974, 6 febbraio e 6 settembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio, in Mercato S. Severino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1979
Registro n. 4 Interno, foglio n. 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **995**.

Erezione della parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, in Bisceglie.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bisceglie 25 agosto 1977, integrato con quattro dichiarazioni, tre datate 12 ottobre 1977 e una 20 ottobre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, in Bisceglie (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1979
Registro n. 4 Interno, foglio n. 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **996**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Napoli-Barra.

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 30 maggio 1972, integrato con due dichiarazioni datate 3 gennaio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Napoli-Barra.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1979
Registro n. 4 Interno, foglio n. 367

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **59**.

Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO E DELLE ATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 1.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 2.

I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonché il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.

La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.

Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

Art. 2.

L'articolo 31 della tariffa, di cui all'allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
31	Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi. Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. Originali, copie ed estratti. Per ogni foglio	700		Carta bollata. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 del presente decreto circa il numero complessivo delle linee e delle sillabe di ciascun foglio. L'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti predetti, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure rispettivamente di L. 2.800 per i procedimenti di cognizione e di L. 4.200 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 4.900 per i procedimenti di cognizione e di L. 9.800 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di L. 2.800 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di L. 1.400 per quelli avanti la Corte di cassazione; di L. 1.400 per i procedimenti speciali. L'imposta corrisposta mediante le predette modalità non è rimborsabile. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro competente per la registrazione. La disposizione di cui sopra non si applica alle sentenze del giudice conciliatore, che vanno redatte su carta bollata. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (articolo 174 del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando siano scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche. Sempre mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).	L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposte in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. Nelle disposizioni a fianco sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri. Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori non sono soggette ad imposta. Le copie delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi, di cui non sia obbligatoria la notifica, possono essere scritte in carta libera, ma in tal caso in margine a ciascun foglio dell'originale debbono essere applicate tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori con i quali le comparse, le memorie e gli altri scritti difensivi sono scambiati. Le marche debbono essere annullate esclusivamente dal cancelliere delle autorità innanzi alle quali si svolge il procedimento. Non sono soggette ad imposta le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti. Non sono soggetti ad imposta gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. Restano ferme le norme di esenzione contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in altre leggi non abrogate dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 134 - (*Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta*). — Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta

e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dallo articolo 137 ».

Art. 4.

L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 135 - (*Invio di copie alle parti*). — Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dai seguenti:

« Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

Art. 6.

Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta.

Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

Capo II

DELLE COMUNICAZIONI

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata ».

Capo III

VENDITA DI VALORI BOLLATI E MARCHE DI PREVIDENZA

Art. 9.

E' vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 di-

cembre 1939, n. 1969, ed all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'1 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla è dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennità di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dal cancelliere dirigente con ordine di pagamento, da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa è ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO 1

TABELLA DEGLI IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali		Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (art. 3, legge 25 aprile 1957, n. 283)
	per imposta di bollo	per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, nonchè per il diritto di chiamata di causa	
1	2	3	
A) Procedimenti davanti al pretore			
1) di cognizione			
a) in primo grado	2.800	10.500	
b) in grado di appello	2.800	10.500	
2) di esecuzione	4.200	12.000	
B) Procedimenti davanti al tribunale			
1) di cognizione			
a) in primo grado	4.900	10.500	
b) in grado di appello	4.900	10.500	
2) di esecuzione	9.800	59.000	
C) Procedimenti davanti alla corte di appello	2.800	10.500	
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	1.400	12.500	
E) Procedimenti speciali			
1) di ingiunzione	1.400	3.000	
2) altri	1.400	4.500	

N.B. — Nella somma forfettaria indicata a colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui a colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.

ALLEGATO 2

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI AL N. 3 DELL'ALLEGATO 1

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge				Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui a col. 3 Allegato 1 Totale (col. 2+6)
		Per indennità di trasferta e spese postali	Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.)	Per diritto di chiamata di causa, cronologico, tassa 10%	Totale (col. 3+4+5) (arrotondato)	
1	2	3	4	5	6	7
A) Procedimenti davanti al pretore						
1) di cognizione:						
a) in primo grado	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
b) in grado di appello	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
2) di esecuzione	4.900	3.750	3.410	—	7.100	12.000
B) Procedimenti davanti al tribunale						
1) di cognizione:						
a) in primo grado	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
b) in grado di appello	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
2) di esecuzione	49.500	5.000	4.550	—	9.500	59.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	7.300	2.500	2.270	440	5.200	12.500
E) Procedimenti speciali						
1) di ingiunzione	3.000	—	—	—	—	3.000
2) altri	3.000	1.000	500	—	1.500	4.500

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24)

Nel testo degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente: « Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 13, primo comma, ultimo rigo, ove è scritto « ..... rispettivi ..... », leggasi: « ..... corrispettivi ..... »;

all'art. 26, quarto comma, righi terzo e quarto, ove è scritto: « ..... all'art. 27 e al secondo comma dell'art. 33 ..... », leggasi: « ..... agli articoli 27 e 33 ..... »;

all'art. 27, quarto comma, rigo sesto, ove è scritto: « ..... nel mese ..... », leggasi: « ..... nel secondo mese ..... »;

all'art. 29, secondo comma, rigo quarto, ove è scritto: « ..... al n. 5 ..... », leggasi: « ..... ai numeri 2 e 5 ..... »;

all'art. 38-*bis*, quarto comma, rigo primo, ove è scritto: « ..... nei commi secondo e terzo ..... », leggasi: « ..... nei commi precedenti ..... »;

all'art. 48, quinto comma, rigo primo, ove è scritto: « ..... secondo comma ..... », leggasi: « ..... terzo comma ..... »; allo stesso articolo, medesimo comma, rigo terzo, ove è scritto: « ..... terzo comma ..... », leggasi: « ..... secondo comma ..... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 1979.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 1975, concernente la nomina del consiglio di amministrazione per la durata di un triennio;

Considerato che occorre procedere alla sua ricostituzione per un nuovo triennio;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra è composto come segue per la durata di un triennio:

Troiani dott. Giovanni, vice prefetto ispettore, membro scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sciorilli m.o. Antonio, Scaringella Vincenzo e Tomajuoli dott. Luigi, membri designati dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Pellegrini Enrico, Alaimo Giuseppe e Luci Ernesto, scelti tra i nominativi designati dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Nuovi criteri per la determinazione della misura dell'interesse di mora per i mutui fondiari edilizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 397, recante norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 397, il quale stabilisce che gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, recante norme di coordinamento per disciplinare l'attività degli istituti di credito fondiario ed edilizio emittenti le nuove obbligazioni;

Visto, in particolare, l'art. 14 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 7, il quale dispone che la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli enti sulle somme dovute e non pagate, stabilita dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397, può essere modificata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica della misura del suddetto tasso di mora al fine di consentire che l'efficacia sanzionatoria del tasso stesso sia tempestivamente esplicata in relazione alle mutevoli condizioni del mercato;

Ritenuto che tale tasso possa essere determinato in misura corrispondente al tasso di riferimento da applicare alle operazioni di mutuo agevolato per l'edilizia di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, fissato — ai sensi del decreto interministeriale n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977, debitamente registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — con decreti del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di due punti e mezzo;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di consentire una sollecita applicazione della nuova misura del ricordato tasso di mora, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso di riferimento da applicare alle operazioni di mutuo agevolato per l'edilizia di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, fissato — ai sensi del decreto interministeriale n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977 — con decreti del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di due punti e mezzo.

Sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascuno dei suindicati decreti si applica la misura di tali interessi vigenti per il semestre precedente.

Art. 2.

La misura degli interessi di mora determinata ai sensi del precedente art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, nonchè, a partire dal medesimo giorno, ai contratti già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 6

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1978.

Valore e caratteristiche di due francobolli della serie ordinaria dedicata all'« Arte italiana ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1978, tra l'altro, di due francobolli appartenenti alla serie « Arte italiana », aventi come soggetti opere di Tranquillo Cremona e di Bernardo Strozzi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1440 del 14 giugno 1978;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 170 e L. 520, due francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata all'« Arte italiana », di cui il primo avente come soggetto una opera di Tranquillo Cremona, e il secondo una opera di Bernardo Strozzi.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; colori: policromia, ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset.

Le vignette dei due francobolli riproducono, nell'ordine, le seguenti opere:

«L 'Edera », di Tranquillo Cremona, conservata nel museo civico di Torino. Nella cornice è posta la leggenda « TRANQUILLO CREMONA 1837-1878 »; nella vignetta, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 170 »;

la parte centrale del dipinto « La cuciniera », di Bernardo Strozzi (Genova, palazzo Rosso). Nella cornice, è posta la leggenda « BERNARDO STROZZI 1581-1644 »; nella vignetta, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 520 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1978
Registro n. 44 *Poste, foglio n.* 152

(1238)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SMET S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, numero 380;

Considerato che per l'importazione di due partite di motori elettrici di origine e provenienza Cina popolare la ditta SMET S.a.s., corso Tortona, 56, Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 40.635 e 40.483,50 di cui ai modelli *B*-Import numeri 4131531 e 4131480 rilasciati dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino, in Torino, in data 28 novembre 1974 e 20 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 30 giugno 1975 e il 23 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di circa sei mesi in entrambi i casi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817902 dell'8 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore nazionale non ha provveduto ad effettuare l'importazione della merce entro i termini prescritti a causa delle difficoltà che avrebbe incontrato nel collocare sul mercato la merce stessa per la crisi in atto nel settore degli investimenti e, quindi, per esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 26 gennaio 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SMET S.a.s. di Torino, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, in Torino, nella misura del 5% di Rmby 40.635 e 40.483,50 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1230)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, in Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, con sede in Castellammare di Stabia;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978 e 12 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 31 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, con sede in Castellammare di Stabia, è prolungata fino al 31 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1560)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, in Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, con sede in Castellammare di Stabia;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 12 settembre 1978 e 5 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 e 31 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sterom S.n.c. F.lli Castelli, con sede in Castellammare di Stabia, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1561)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Fashion sport, società cooperativa, stabilimento di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 marzo 1977 all'11 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1562)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Roma;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 marzo 1977 all'11 settembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Roma, è prolungata fino all'11 dicembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1563)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Concessione dal 7 dicembre 1977 al 28 febbraio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Allumiere.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Allumiere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Allumiere, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1977 al 28 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1565)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento

di Loranzè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1977 al 15 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1558)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Roma;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1979 e 6 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 marzo 1977 all'11 dicembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Fashion sport società cooperativa, stabilimento di Roma, è prolungata fino all'11 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1564)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste di Trieste è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1566)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, è prolungata fino al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1567)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978, 1° settembre 1978 e 17 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata fino al 30 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1559)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979 e 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1568)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Ospedale maggiore » di Milano al prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5/21100.74 del 20 ottobre 1977, con cui la seconda clinica chirurgica dell'Università di Milano è stata autorizzata, in via provvisoria, a proseguire l'attività di prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal Magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano, in data 17 aprile 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione definitiva al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la nota n. 1144/77 del 31 gennaio 1979, con la quale il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale maggiore » di Milano ha precisato che la convenzione con l'Università è tutt'ora in corso di rinnovo sulla base dei criteri fissati dalla regione della Lombardia con apposito schema-guida;

Vista la nota n. 1144/77 del 31 gennaio 1979, con la quale il presidente del citato ente ospedaliero ha comunicato che il prof. Ugo Ruberti, direttore dell'istituto di patologia chirurgica II con sede nel primo padiglione Zonda e direttore incaricato dell'istituto di clinica chirurgica, è attualmente il capo équipe del servizio trapianti dell'ente ospedaliero di cui sopra e che lo stesso, per l'attività di prelievo e di trapianto sarà coadiuvato esclusivamente dai sanitari indicati nella richiesta di autorizzazione a suo tempo inviata dal prof. Malan, in precedenza capo équipe del servizio trapianti;

Vista la nota n. 1144/77 del 14 novembre 1978, con la quale il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale maggiore » di Milano ha chiesto che il provvedimento di autorizzazione venga intestato all'ente ospedaliero « Ospedale maggiore » di Milano che è l'ente amministratore del policlinico in regime di convenzione con tale Università;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 24 ottobre 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Ospedale maggiore » di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del padiglione Zonda dell'ente ospedaliero « Ospedale maggiore » di Milano dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto:

Ruberti prof. Ugo, direttore dell'istituto di patologia chirurgica II e direttore incaricato dell'istituto di clinica chirurgica II;

Vegeto prof. Antonio, incaricato stabilizzato dell'insegnamento di semeiotica chirurgica;

Botta prof. Giancarlo, aiuto della seconda clinica chirurgica dell'Università di Milano;

Gallo prof. Enrico, aiuto della seconda clinica chirurgica dell'Università di Milano;

Biasi prof. Giorgio, aiuto universitario della seconda clinica chirurgica dell'Università di Milano;

Berardinelli dott.ssa Luisa, assistente universitaria dell'istituto di patologia chirurgica II dell'Università di Milano;

Scorza dott. Roberto, assistente universitario dell'istituto di patologia chirurgica II dell'Università di Milano;

Odero dott. Attilio, assistente universitario dell'istituto di patologia chirurgica II dell'Università di Milano.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale maggiore » di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Franco Dallò, presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano in data 17 maggio 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 25 ottobre 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano è autorizzato alla attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la II divisione di chirurgia generale dell'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano dai seguenti sanitari:

De Nunno prof. Raoul, primario chirurgo di ruolo dell'ente ospedaliero;

Prestipino dott. Francesco, aiuto chirurgo di ruolo dell'ente ospedaliero;

Arlati dott. Aldo, assistente chirurgo di ruolo dell'ente ospedaliero;

Ballarini dott. Carlo, assistente chirurgo di ruolo dell'ente ospedaliero;

Insalaco dott. Paolo, assistente chirurgo di ruolo dell'ente ospedaliero.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal sig. Noè Trezzi, presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano, in data 6 ottobre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 25 ottobre 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1979;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ente ospedaliero « Ospedale fatebenefratelli e oftalmico » di Milano, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Celotti prof. Mario, primario oculista di ruolo;
Vozza prof. Riccardo, primario oculista di ruolo;
Santi dott. Corrado, aiuto oculista di ruolo;
Mariani dott. Luigi, aiuto oculista di ruolo;
Agugini dott. Giovanni, aiuto oculista di ruolo;
De Vita dott. Raffaele, assistente oculista di ruolo;
Iselli dott. Carlo Alberto, assistente oculista di ruolo;
Redaelli dott. Alessandro, assistente oculista di ruolo;
Della Salda dott. Pierluigi, assistente oculista di ruolo;
Stecchi dott. Gaetano, assistente oculista di ruolo;
De Vecchi dott. Claudio, assistente oculista di ruolo;
Ziliani dott. Elisabetta, assistente oculista di ruolo;
Guenzati dott. Zelinda, assistente oculista di ruolo;
Franciosi dott. Enrico, assistente oculista di ruolo;
Bruttini dott. Pietro, assistente oculista di ruolo;

dai seguenti sanitari per il trapianto:

Vozza prof. Riccardo, primario oculista di ruolo;
Celotti prof. Mario, primario oculista di ruolo;
Santi dott. Corrado, aiuto oculista di ruolo;
Mariani dott. Luigi, aiuto oculista di ruolo;
Agugini dott. Giovanni, aiuto oculista di ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico » di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pescara:	
Cepagatti	6.740.000

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Montegranaro	12.510.000
Provincia di Bologna:	
Castello di Serravalle (ulteriore mutuo)	4.060.000
Monzuno	21.260.000
Provincia di Chieti:	
Gessopalena	13.960.000

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Bologna	23.360.000
Provincia di Chieti:	
Gessopalena	10.580.000
Provincia di Sassari:	
Perfugas	73.750.000

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Sant'Agata d'Esaro	13.440.000

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Monzuno	24.050.000
Provincia di Caserta:	
Santa Maria Capua Vetere	478.850.000
Provincia di Lecce:	
Sanarica	11.530.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Canolo	33.590.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Novellara	51.180.000
Provincia di Sassari:	
Perfugas	37.850.000

(Da 165/M a 179/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Tezze sul Brenta

Con decreto 5 dicembre 1978, n. 2838, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale in comune di Tezze sul Brenta (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5/sez. *B*, mappale n. 1164 della superficie di mq 80 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 aprile 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1249)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni in comune di Vicenza

Con decreto 5 dicembre 1978, n. 3227, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno ex alveo Roggia Dionetta siti nella zona industriale di S. Agostino in comune di Vicenza, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappali 168, 217, 219 e 220 per mq 1480 e nel foglio n. 12, mappali 257, 295, 296, 300 e 301 per mq 1268 e complessivamente di mq 2748 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 25 gennaio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1250)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1979, n. 2155, la dott.ssa Francesca Casale, è stata nominata membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia in sostituzione del dott. Vincenzo Filippello.

(1251)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1979, n. 2203, il dott. Bartolo Cianciolo è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria in sostituzione del dott. Silvio Mattia.

(1252)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della cooperativa di consumo «San Michele» a r.l., in Almé

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1979 la società cooperativa di consumo «San Michele» a r.l., in Almé (Bergamo), costituita per rogito dott. Personeni Giuseppe in data 20 settembre 1919, rep. n. 980/501, reg. soc. n. 611, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Agosti.

(1253)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Federico Federici, con decreto ministeriale 5 febbraio 1979 è stato revocato, con effetto dal successivo giorno 9, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Terni, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 30 aprile 1960.

(1427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,80	841,80	841,65	841,80	841,75	841,75	841,70	841,80	841,80	841,80
Dollaro canadese	704 —	704 —	704 —	704 —	703,90	704 —	703,88	704 —	704 —	704 —
Marco germanico	453,64	453,64	453,60	453,64	453,58	453,60	453,58	453,64	453,64	453,65
Fiorino olandese	420,29	420,29	420,20	420,29	420,22	420,25	420,31	420,29	420,29	420,30
Franco belga	28,769	28,769	28,76	28,769	28,77	28,75	28,753	28,769	28,769	28,75
Franco francese	196,71	196,71	196,65	196,71	196,58	196,70	196,64	196,71	196,71	196,70
Lira sterlina	1691,10	1691,10	1692 —	1691,10	1690,75	1691,05	1691,35	1691,10	1691,10	1691 —
Corona danese	163,50	163,50	163,53	163,50	163,45	163,45	163,50	163,50	163,50	163,50
Corona norvegese	165,22	165,22	165,20	165,22	165,16	165,20	165,22	165,22	165,22	165,25
Corona svedese	192,85	192,85	192,90	192,85	192,82	192,80	192,87	192,85	192,85	192,85
Franco svizzero	503,06	503,06	503,10	503,06	503,05	503,05	502 —	503,06	503,06	503,10
Scellino austriaco	61,015	61,015	61,94	61,015	61,92	61,90	61,94	61,015	61,015	61,90
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,80	17,90	17,72	17,85	17,80	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,166	12,166	12,17	12,166	12,16	12,15	12,168	12,166	12,166	12,16
Yen giapponese	4,184	4,184	4,1850	4,184	4,182	4,15	4,181	4,184	4,184	4,18

Media dei titoli del 22 febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,700
» » » » 1- 1-1978/80	100,750
» » » » 1- 3-1978/80	100,700
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,700
» » » 10 % 1- 1-1981	96,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	841,75
Dollaro canadese	703,94
Marco germanico	453,61
Fiorino olandese	420,30
Franco belga	28,761
Franco francese	196,675
Lira sterlina	1691,225
Corona danese	163,50
Corona norvegese	165,22
Corona svedese	192,86
Franco svizzero	503,03
Scellino austriaco	61,927
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	12,167
Yen giapponese	4,182

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chiari

Con deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1978, n. 20278, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Chiari (Brescia), adottato con deliberazione consiliare del 29 aprile 1975, n. 69, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 17 giugno 1977, n. 98, 21 giugno 1977, n. 101, 22 giugno 1977, n. 102, 22 giugno 1977, n. 103, 23 giugno 1977, n. 104, 15 luglio 1977, n. 106.

(1497)

Variante al piano regolatore generale del comune di Villa d'Almè

Con deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 1978, n. 20389, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Villa d'Almè (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 7 marzo 1978, n. 26, relativa alla delimitazione delle aree di rispetto del fiume Brembo, ai sensi degli articoli 39 e 43 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

(1498)

Approvazione del piano di zona del comune di Maslianico

Con deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 1978, n. 20385, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Maslianico (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1500)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/83 del 3 novembre 1932, con il quale il cognome del sig. Žerjal Romano, nato a S. Dorligo della Valle il 2 agosto 1894, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Petaros ed al figlio Carlo;

Vista la domanda prodotta in data 2 febbraio 1979, corredada della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Zeriali Henrik, nato a Trieste il 12 dicembre 1957, residente a S. Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra, 237, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Žerjal», posseduto dal padre Carlo prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Carlo, sig. Zeriali Henrik, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žerjal».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 5 febbraio 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(1360)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a venti posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in economia e commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 94 della predetta legge 10 giugno 1978, n. 295, i posti che risultano disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo debbono essere messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;

Considerato che il posto messo a concorso per ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 6, foglio n. 296, non è stato ricoperto per mancanza di vincitori;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, per effetto della citata legge n. 295/1978, un terzo dei trentasette posti recati in aumento nella carriera direttiva del ruolo organico tecnico ispettivo delle assicurazioni private, pari a dodici posti, deve essere conferito, nella prima applicazione della predetta legge, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Accertato che alla data del presente bando nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo possono essere messi a concorso quaranta posti;

Visto l'art. 92 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che consente di ripartire i posti da mettere a concorso fra i lau-

reati: *a*) in giurisprudenza; *b*) in economia e commercio; *c*) in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali;

Accertato che, in base alle esigenze dell'amministrazione, occorre effettuare la seguente ripartizione di posti da mettere a concorso:

dieci posti per i laureati in giurisprudenza;

venti posti per i laureati in economia e commercio;

dieci posti per i laureati in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in economia e commercio, escluse le equipollenze.

Dei suddetti venti posti, sei sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente bando, e tre posti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in economia e commercio.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verrano conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in economia e commercio, escluse le equipollenze.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua straniera nella quale si intende sostenere lo esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 genaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto e tecnica delle assicurazioni;

2) economia politica.

Colloquio:

Il colloquio verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) elementi di statistica;

3) lingua francese o inglese a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani a carattere amministrativo

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 13 e 14 aprile 1979, alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979
Registro n. 2 Industria, foglio n. 132

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in economia e commercio.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (indicare francese o inglese).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . dal . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(1503)

Concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche ed attuariali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 94 della predetta legge 10 giugno 1978, n. 295, i posti che risultano disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo debbono essere messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;

Considerato che il posto messo a concorso per ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 6, foglio n. 296, non è stato ricoperto per mancanza di vincitori;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, per effetto della citata legge n. 295/1978, un terzo dei trentasette posti recati in aumento nella carriera direttiva del ruolo organico tecnico ispettivo delle assicurazioni private, pari a dodici posti, deve essere conferito, nella prima applicazione della predetta legge, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Accertato che alla data del presente bando nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo possono essere messi a concorso quaranta posti;

Visto l'art. 92 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che consente di ripartire i posti da mettere a concorso fra i laureati: *a*) in giurisprudenza; *b*) in economia e commercio; *c*) in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali;

Accertato che, in base alle esigenze dell'amministrazione, occorre effettuare la seguente ripartizione di posti da mettere a concorso:

dieci posti per i laureati in giurisprudenza;

venti posti per i laureati in economia e commercio;

dieci posti per i laureati in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche ed attuariali, escluse le equipollenze.

Dei suddetti dieci posti, tre sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente bando, e due posti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verrano conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali, escluse le equipollenze.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua straniera nella quale si intende sostenere lo esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) matematica finanziaria, attuariale e tecnica delle assicurazioni sulla vita e contro i danni;

2) economia e finanza delle imprese assicuratrici.

Colloquio:

Il colloquio verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) elementi di statistica;

3) lingua francese o inglese a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani a carattere amministrativo.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 19 e 20 aprile 1979, alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979
Registro n. 2 Industria, foglio n. 131

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche ed attuariali.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . . (indicare francese o inglese).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . ., presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(1504)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

Con decreto 12 settembre 1978, n. 174/SAN-SO, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai seguenti posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1977:

Condotte mediche:

Sondrio seconda condotta;
Berbenno.

Condotte ostetriche:

Grosotto.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 11 maggio 1979, ore 12.

(1267)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 83/SAN del 31 ottobre 1975, protocollo n. 2205, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 29/CR del 5 giugno 1978, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 55 del 13 settembre 1978, con il quale venivano assegnate le condotte mediche ai vincitori;

Preso atto della riunione del vincitore della condotta di Soncino seconda, dott. Gelera Mario;

Ritenuto che per effetto di tale rinuncia occorre procedere all'assegnazione della citata condotta;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il dott. Trevisi Giuseppe, per i motivi indicati in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Soncino seconda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune di Soncino.

Cremona, addì 30 novembre 1978

p. *Il presidente*: QUINZANI

(1268)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Francofonte.

Con decreto 30 dicembre 1978, n. 8879, è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Francofonte, vacante al 30 novembre 1974.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, corredate di titoli e documenti, è fissato alle ore 12 del 30 aprile 1979.

(1505)

OSPEDALE DEL MUGELLO IN LUCO DI BORGO S. LORENZO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

(542/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(534/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Lagonegro (Potenza).

(533/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(546/S)

Aumento del numero dei posti di alcuni concorsi a posti di personale sanitario medico

Il numero dei posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 13 dicembre 1978, è elevato da due a tre e il numero dei posti di assistente del medesimo servizio di anestesia e rianimazione, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1979, è elevato da uno a due.

(547/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(544/S)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO « COL. D'AVANZO » DI FOGGIA

Concorso ad un posto di primario di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(543/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI RIPATRANSONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ripatransone (Ascoli Piceno).

(535/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1978, n. 76.

Modifiche dell'articolo unico della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 17. Articolo unico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 22 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di validità del divieto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, nel testo modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 17, già prorogato con leggi regionali 29 marzo 1978, n. 20 al 30 giugno 1978 e n. 44 dell'8 luglio 1978, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1979.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiara urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 13 dicembre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 *ottobre* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *dicembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1978, n. 77.

Rilevamento del gruppo autolinee « Lazzi » operanti lungo la fascia costiera tra Livorno e Follonica. Intervento finanziario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 22 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di ristrutturare gli autoservizi operanti nella zona in base alla trattativa recentemente conclusa per il rilevamento del gruppo di autolinee ricadenti nella fascia costiera compresa tra Livorno e Follonica gestite dalla concessionaria S.p.a. Lazzi, la regione Toscana concede al consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno nelle misure percentuali fissate a carico degli enti riportate all'art. 3 dello schema di convenzione — e al comune di Piombino — per la propria azienda di trasporti A.T.M. il contributo comunque non superiore a complessive lire 854.544.000 (compresa IVA).

Detto contributo è così ripartito:

L. 647.867.267 al consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno.
L. 206.676.733 al comune di Piombino.

L. 854.544.000

Art. 2.

Il trasferimento delle autolinee unitamente al personale ai mezzi e al materiale avrà luogo nei modi e nei termini previsti negli appositi schemi di convenzione approvati dal comune di Piombino con delibera n. 452 del 5 giugno 1978 modificata con deliberazione n. 790 del 22 settembre 1978 e dal consorzio ferrotramviario Pisa-Piombino, con delibera n. 141/14 del 17 luglio 1978 modificata con deliberazione n. 166/17 del 18 settembre 1978.

La giunta regionale, su richiesta del presidente del consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno e del sindaco di Piombino, provvederà ad assumere i provvedimenti concernenti il trasferimento delle concessioni di competenza regionale.

Art. 3.

All'erogazione in unica soluzione dei contributi di cui al precedente art. 1 sarà data esecuzione da parte della giunta regionale, a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dalla presente legge per l'importo non superiore a L. 854.544.000 faranno carico ad apposito capitolo del bilancio 1978 che viene istituito con successiva legge di variazione al bilancio medesimo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 dicembre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 *novembre* 1978 *ed è stata vistata dal commissario di Governo l'*11 *dicembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1978, n. 78.

Legge di bilancio 1978 - Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 22 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1978, n. 79.

Legge regionale 6 settembre 1973, n. 55: « Ordinamento degli uffici della regione Toscana ». Modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 22 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli uffici trasferiti dallo Stato alla regione Toscana, indicati negli articoli 19 e 20 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 — con esclusione degli uffici del genio civile e degli uffici del medico e del veterinario provinciale — e nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data del loro trasferimento alla Regione.

Gli uffici del medico e del veterinario provinciale sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale, con la quale verranno individuati i servizi ed i presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri, ivi compresi quelli veterinari, interessanti territori la cui estensione includa più di un consorzio socio-sanitario. La gestione di tali servizi o presidi sarà affidata al consorzio socio-sanitario nel cui territorio sono indicati.

Art. 2.

E' istituito in ogni capoluogo di provincia l'« ufficio provinciale dell'agricoltura, foreste e alimentazione » per lo svolgimento, in conformità alle norme che disciplinano le funzioni trasferite o delegate alla Regione e alle disposizioni conseguen-

ti, salve le attribuzioni espressamente conferite da leggi regionali agli uffici e dipartimenti del centro direzionale e salvo che l'amministrazione regionale non si avvalga degli uffici degli enti locali, delle attività istruttorie, esecutive ed operative in ordine alle materie sin qui svolte, a norma dell'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste e, per le province di Siena e Grosseto, dall'ispettorato distrettuale delle foreste di Piancastagnaio, nonché alle materie attribuite, nell'organizzazione statale, agli uffici indicati ai punti 4) e 13), con esclusione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione, della tabela *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, più in generale, per le materie indicate al titolo IV, capo VIII, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 3.

Agli uffici del genio civile, oltre alle competenze di cui all'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, è attribuita, con le stesse modalità e limitazioni ivi indicate, la competenza in ordine alle materie svolte, nell'organizzazione statale, dagli uffici indicati al punto 3) — con esclusione del provveditorato alle opere pubbliche — della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, più in generale, alle materie indicate al titolo IV, capi IV e V e al titolo V, capo II, relativamente agli adempimenti connessi con la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e IV del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 4.

Gli uffici indicati nei precedenti articoli 2 e 3 fanno parte della struttura operativa della Regione, fino a quando non sarà provveduto al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali e non si renderà pertanto necessaria una nuova articolazione delle attività loro attribuite.

E' data facoltà alla giunta regionale di istituire servizi distaccati degli uffici anzidetti in sedi diverse, con provvedimenti da comunicarsi al consiglio.

Art. 5.

Fino a quando non sarà provveduto al conferimento delle deleghe e funzioni amministrative agli enti locali, i seguenti dipartimenti del centro direzionale svolgono tutte le attività, comprese quelle istruttorie, esecutive ed operative in ordine alle matrie sottoindicate:

1. — *Dipartimento attività produttive, turismo e commercio*:

nelle materie indicate all'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, nelle materie indicate al titolo IV, capi II, II, VI e VII — salvo quanto di competenza del dipartimento assetto del territorio in materia urbanistica — del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in quelle attribuite, nell'organizzazione statale, agli uffici indicati ai punti 10) e 12) della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

2. — *Dipartimento sicurezza sociale*:

nelle materie indicate all'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, ad eccezione di quelle di cui all'art. 13, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4) salvo gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri per quanto attiene alla medicina del lavoro, e ad eccezione delle competenze relative alla legge 13 luglio 1966, n. 615; e in quelle attribuite, nell'organizzazione statale, agli uffici indicati al punto 2) della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. — *Dipartimento agricoltura e foreste*:

nelle materie sin qui svolte, a norma dell'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, dall'ispettorato agrario compartimentale e dall'ispettorato regionale delle foreste, e in quelle attribuite, nella organizzazione statale, agli uffici indicati ai punti 7) e 13) — limitatamente all'ispettorato compartimentale dell'alimentazione — della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e più in generale in quelle indicate al titolo V, capi VI e VII del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

4. — *Dipartimento assetto del territorio*:

nelle materie sin qui svolte, a norma degli articoli 19 e 20 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, dalla direzione compartimentale dei trasporti in concessione, dall'ispettorato di porto di Pisa, dall'ufficio regionale dei servizi urbanistici e dei lavori pubblici, e dal dipartimento sicurezza sociale, limitatamente alle materie di cui all'art. 13, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, salvo gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri per quanto attiene alla medicina del lavoro, ed alle competenze derivanti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615; nelle materie attribuite, nella organizzazione statale, agli uffici indicati ai punti 1), 3) — limitatamente al provveditorato alle opere pubbliche — 8) e 11) della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, più in generale, in quelle indicate al titolo IV, capo VII, limitatamente alle competenze in materia urbanistica e al titolo V, capo II, con esclusione degli adempimenti connessi con la legge 2 febbraio 1974, n. 64, III, V e VIII del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

5. — *Dipartimento istruzione e cultura*:

nelle materie indicate agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

E' data facoltà alla giunta di istituire, con provvedimento da comunicarsi al consiglio, servizi distaccati in sedi diverse per l'esercizio delle funzioni attribuite ai dipartimenti agricoltura e foreste, assetto del territorio e sicurezza sociale ai sensi del precedente comma.

Art. 6.

Il personale del ruolo unico regionale in servizio negli uffici soppressi, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è assegnato agli uffici o ai dipartimenti indicati agli articoli precedenti cui sono rispettivamente attribuite le materie già di competenza degli uffici medesimi.

Alla revisione della dotazione organica della struttura operativa della Regione sarà provveduto contestualmente all'adozione del provvedimento indicato al primo comma dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 dicembre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 novembre 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 9 dicembre 1978.

(550)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1978, n. **79.**

Formazione professionale di assistenti sociali in Abruzzo. Contributo alla Scuola superiore di servizio sociale di L'Aquila.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 28 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività e dei programmi della Scuola superiore di servizio sociale di L'Aquila, è autorizzata la concessione di un contributo annuo, dell'importo di L. 30.000.000, alla Scuola superiore predetta, da destinare alla formazione di assistenti sociali nella regione Abruzzo.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo è erogato annualmente, in unica soluzione, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

E' fatto obbligo alla istituzione beneficiaria di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, debitamente esaminato dal collegio dei revisori, nonchè una particolareggiata relazione sull'impiego del contributo e sulle attività svolte.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 30.000.000 per anno dal precedente art. 1, si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, e contemporanea istituzione ed iscrizione nel titolo I - sezione VIII - settore 7 - categoria V, del capitolo 523 denominato: «Contributo alla Scuola superiore di servizio sociale di L'Aquila per la formazione di assistenti sociali nella Regione» con uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

La partita di L. 160.000.000, istituita nell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1978, con il provvedimento di assestamento del medesimo bilancio, è ridotta di L. 30.000.000.

Per gli anni successivi al 1978, l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 dicembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1978, n. 80.

Modificazione della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1978, la disponibilità finanziaria per il conferimento, da parte della giunta regionale, degli incarichi previsti dalla legge regionale 11 aprile 1973, n. 16, modificata dalle leggi regionali 20 gennaio 1977, n. 3 e 25 novembre 1977, n. 68, è elevata a L. 390.000.000.

Il relativo incremento di L. 150.000.000 riguarda, in particolare, studi e ricerche nell'ambito della programmazione regionale e viene utilizzato nel quadro delle competenze ascritte all'ufficio del piano, quali risultano stabilite dall'art. 13-II, della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24.

Art. 2.

Il cap. 93 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, è elevato, per cassa e per competenze, da L. 240.000.000 a L. 390.000.000.

Al maggior onere di L. 150.000.000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

La partita n. 1 dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio 1978, è ridotta di L. 150.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 dicembre 1978

RICCIUTI

(1198)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. 25.

Esercizio delle funzioni regionali in ordine all'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e ristrutturazione dell'istituto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 20 *dicembre* 1978).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Art. 2.

I compiti attinenti alle funzioni di cui al precedente art. 1 sono affidati all'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche che le esercita secondo l'accordo allegato che forma parte integrante della presente legge. Eventuali modificazioni alla predetta disciplina debbono essere approvate con legge regionale.

Art. 3.

Il consiglio regionale delle Marche nomina i nove rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione dell'istituto con voto limitato a 6 nonché i due membri del collegio sindacale di cui all'art. 10 dell'accordo allegato con voto limitato ad 1.

Sono di competenza della giunta regionale le funzioni residue disciplinate dall'accordo.

Per l'emanazione delle direttive generali di cui al primo comma dell'art. 3 dell'accordo, la giunta regionale provvede sentita la competente commissione consiliare permanente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 dicembre 1978

MASSI

(*Omissis*).

(544)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790560)